

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 717 del 12/05/2025

Seduta Num. 22

r_emiro.Giunta - Prot. 11/08/2025.0781010.E

Questo lunedì 12 **del mese di** Maggio
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/721 del 30/04/2025

Struttura proponente: SETTORE GOVERNO E QUALITÀ DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORA A AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ
E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO
REGIONALE"

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Giovanni Pietro Santangelo

Visto Capo Gabinetto: Luca Vecchi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il decreto 21 giugno 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

PREMESSO che:

- il decreto-legislativo n. 199 del 2021 ha previsto all’art. 20, comma 1, che *”con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ... sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”*
- il successivo comma 4 dell’art. 20 citato stabilisce che *“conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21”*.
- con decreto 21 giugno 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito i principi e i criteri che le Regioni devono osservare nella ridefinizione delle aree idonee e non idonee all’istallazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- il decreto-legge n. 63 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha limitato l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio agricolo, indicando tassativamente le aree in cui è consentita tale installazione.
- in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, è stato approvato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che ha definito e disciplinato i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

RILEVATO che:

- avverso il citato decreto ministeriale 21 giugno 2024 sono stati presentati quattro distinti ricorsi dinanzi al TAR per il Lazio e il Consiglio di Stato ha sospeso il medesimo decreto ministeriale, limitatamente alla definizione delle competenze regionali per la definizione delle aree idonee;
- il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota di cui è stata data lettura il 3 dicembre 2024 in sede di Conferenza Stato-Regioni da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha dichiarato che, pur essendo tenute le Regioni ad adottare le leggi regionali in

materia di aree idonee entro il 2 gennaio 2025, stante l'attesa dell'udienza pubblica del 5 febbraio 2025 per la trattazione nel merito del ricorso n. R.G. 8719/2024, presso il TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, nelle more non sarebbe stato attivato il meccanismo dei poteri sostitutivi, previsto all'art. 6 del decreto 21 giugno 2024;

CONSIDERATO che pur in attesa di conoscere l'esito del contenzioso appena ricordato, con la pubblicazione delle relative sentenze del TAR per il Lazio, occorre comunque procedere sollecitamente all'attuazione delle previsioni contenute nel suindicato d.lgs. n. 199/2021, sulla base dei principi e dei criteri dettati dal decreto ministeriale 21 giugno 2024, al fine addivenire all'individuazione delle aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale;

RITENUTO pertanto di proporre all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge recante "*Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale.*", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1), per le motivazioni fin qui richiamate e analiticamente espresse nella relazione illustrativa costituente anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 23;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 426 del 21 marzo 2021 recante "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale";
- n. 157/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" e n. 1453/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 - Primo aggiornamento";
- n. 2077/2023 "Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- n.1276/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

- n. 1846 del 02 novembre 2022 recante “PIAO 2022 – 2024 – Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione per gli anni 2022 – 2024”;

VISTA:

- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” n. 2335 del 09 febbraio 2022;
- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

RICHIAMATE inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017, PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DATO ATTO dei pareri richiamati;

Su proposta dell’Assessore all’“Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture”, Irene Priolo, del Vicepresidente e Assessore allo “Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca”, Vincenzo Colla, e dell’Assessore alla “Agricoltura e Agroalimentare. Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue”, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sintetizzate in premesse ed espresse più analiticamente nella relazione illustrativa costituente parte integrante del presente atto, il progetto di legge recante “*Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale*”, costituito dall’articolato, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, che costituiscono rispettivamente gli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di trasmettere il progetto di legge all’Assemblea legislativa per l’approvazione, ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale;
3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli allegati 1, 2 e 3 della presente deliberazione.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE -I

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE.

Premessa

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” il legislatore statale ha dato avvio a un riordino della disciplina sulle fonti di energia rinnovabile, sia sul piano sostanziale, sia su quello procedurale.

Nel dettaglio, l'art. 20, commi da 1 a 5, del citato decreto, ha demandato a uno o più decreti ministeriali l'approvazione dei principi e dei criteri omogenei per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ripartendo anche fra tutte le Regioni e Province autonome un obiettivo di potenza complessiva da raggiungere entro il 2030 (c.d. *burden sharing*).

Con riferimento agli impianti fotovoltaici a terra, poi, è intervenuto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, che, limitando fortemente l'installazione di tali impianti nel territorio agricolo, ha introdotto un nuovo comma all'art. 20, d.lgs. n. 199/2021, nel quale si indica l'elenco tassativo delle aree agricole in cui tale tipologia di impianti è ammissibile.

In attuazione di tali previsioni, quindi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto 21 giugno 2024, con il quale sono stati definiti i principi e i criteri che le Regioni devono osservare nella ridefinizione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2024 anche la Regione Emilia-Romagna avrebbe dovuto provvedere con legge all'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, in attuazione dei criteri stabiliti dal citato decreto 21 giugno 2024; sennonché, con 4 distinti ricorsi proposti dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, alcuni soggetti privati hanno chiesto l'annullamento degli artt. 1, 3 e 7 del decreto 21 giugno 2024 (con i ricorsi N.RG. 7104, 7099 e 7103 del 2024) e l'annullamento dell'intero decreto 21 giugno 2024 (con il ricorso N.RG. 8055 del 2024), presentando anche le relative istanze cautelari.

Nonostante le ordinanze cautelari di rigetto rese dal TAR per il Lazio, a seguito dell'appello cautelare promosso dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha, invece, riformato le ordinanze impugnate, sospendendo il decreto 21 giugno 2024 “... *limitatamente alla sola norma dell'art. 7, comma 2, lett. c), che dà alle Regioni la* “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” *del*

decreto 199/2021 chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall'art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia di quest'ordinanza, di cui appresso".

In ragione di quanto sopra, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota di cui è stata data lettura il 3 dicembre 2024 in sede di Conferenza Stato-Regioni da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha dichiarato che, pur essendo tenute le Regioni a rispettare il suindicato termine per l'adozione delle leggi regionali, stante l'attesa dell'udienza pubblica del 5 febbraio 2025 per la trattazione nel merito dei predetti ricorsi presso il TAR per il Lazio, sede di Roma, nelle more non sarebbe stato attivato il meccanismo dei poteri sostitutivi, previsto all'art. 6 del decreto 21 giugno 2024.

Ad oggi si è ancora in attesa di conoscere l'esito del contenzioso appena ricordato, non essendo ancora state pubblicate le relative sentenze del TAR per il Lazio.

Per quanto attiene al regime amministrativo cui sono sottoposti gli impianti ad energia rinnovabile, occorre evidenziare che in data 25 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", che ha significativamente semplificato la disciplina per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Illustrazione delle singole disposizioni

Il progetto di legge (di seguito denominato pdl) si compone di tre Titoli: il primo raccoglie le disposizioni generali relative ai principi e criteri cui è improntata la disciplina regionale; il secondo riunisce le norme relative alle singole tipologie di impianti a fonti rinnovabili, specificando per ciascuna di essa le aree ordinarie nelle quali ne è ammessa la realizzazione, i requisiti e le condizioni cui è subordinata la loro realizzazione; il terzo titolo riguarda le norme finali e transitorie.

L'**articolo 1** relativo alle finalità e agli obiettivi, precisa innanzitutto che il pdl è assunto - come abbiamo ricordato in precedenza - in attuazione dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*) e del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*). Si specifica inoltre che il pdl tiene altresì conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118*), per quanto attiene in particolare al cumulo degli effetti, al bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, all'obbligo di prestare una fidejussione e di prescrivere misure di compensazione e di riequilibrio ambientali. In particolare, il pdl individua e disciplina le superfici e le aree idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili, le aree non idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili e le superfici e le aree ordinarie nelle quali è consentita la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

Al **comma 2** si specifica che qualora un'area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dalla presente legge, si applica la disciplina più restrittiva, con l'effetto che la disciplina sulle aree non idonee prevale su quella per le aree idonee e quelle ordinarie; mentre la disciplina sulle aree ordinarie e sui requisiti e condizioni ivi stabiliti per ciascuna tipologia di impianto prevale su quella delle aree idonee. Il **comma 3** specifica che la Regione, nell'individuazione delle diverse tipologie di superfici e di aree sopra citate, ha manifestato la volontà di garantire la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, pur perseguendo l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali localizzare gli impianti a fonti rinnovabili. Un altro obiettivo primario del pdl è quello, infatti, di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di 6.3 GW fissato dalla Tabella A dell'articolo 2 del DM del 21 giugno 2024 (burden sharing) e di prevedere, a tale scopo, un potenziale incremento massimo di potenza installata al 2030 pari a complessivi 10 GW, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica. Inoltre, la Regione ha tenuto conto delle indicazioni sulle aree idonee previste dall'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 e ha recepito il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra stabilito dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

Per promuovere politiche attive volte allo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili in ambiti già urbanizzati il **comma 4** specifica che, ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante degli edifici esistenti devono prevedere l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. Inoltre il pdl pone alla stessa Giunta regionale l'obbligo di stabilire criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano l'installazione di tali impianti sui tetti e sui parcheggi dei manufatti edilizi, nonché la possibilità di prevedere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione dei casi in cui la disciplina comunitaria e statale che regola l'erogazione di tali risorse non consenta di perseguire tale finalità.

Al **comma 5** viene ripreso un principio generale, già presente nelle linee guida del 2010 e nel D.lgs. n. 190 del 2024, secondo cui per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili a terra nel territorio extraurbano è richiesta la corresponsione di garanzie bancarie o assicurative per l'adempimento degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. Tale principio è poi ripreso dagli articoli 10, comma 11, e 11, comma 11, con riferimento, rispettivamente agli impianti fotovoltaici a terra e agli impianti agrivoltaici avanzati.

Infine, il **comma 6** specifica, con apposita clausola di chiusura, che per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione quanto previsto dal DM 21 giugno 2024.

L'articolo 2 detta le definizioni relative alle principali nozioni tecniche utilizzate nel pdl e che quindi trovano applicazione ai fini esegetici e applicativi della presente legge. Si richiameranno le definizioni date durante l'esame delle disposizioni in cui sono richiamate.

L'individuazione delle superfici e aree idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili è operata dall'**articolo 3**, comma 1, attraverso un'elencazione tassativa delle stesse, che comprende: a) le

superfici degli edifici esistenti e di nuova costruzione; b) i parcheggi pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione; c) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo; d) le aree dei siti oggetto di bonifica; e) le cave dismesse come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) ("gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni, nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui all'articolo 6, comma 5, lett. c), e all'articolo 7, comma 2, lett. d), della medesima L.R. n. 17/1991); f) le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; g) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati nonché le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza delle discariche per la realizzazione, da parte del gestore delle discariche, di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici avanzati; h) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; i) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali; l) le aree di pertinenza di porti e interporti; m) le aree del territorio urbanizzato classificate come ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate nonché i poli funzionali aventi destinazioni produttive; n) le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Per le aree che ricadano sia nell'ambito di cui alla presente lettera sia nella fascia di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti, trova applicazione la disciplina delle aree idonee di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo; o) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici avanzati di cui all'art. 10, comma 3, e 11, comma 3.

Nei **commi 2 e 3** si definisce la disciplina delle aree idonee. Innanzitutto, per le stesse trova applicazione il regime accelerato e agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e in particolare dall'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021. Inoltre, si stabilisce che nelle superfici e aree idonee la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è sempre ammessa ad esclusione dei casi in cui i piani urbanistici o la pianificazione territoriale, generale o settoriale, prevedano nelle medesime aree la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di recupero paesaggistico o ambientale, lavori di sistemazione idraulico ovvero opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, che risultino incompatibili con l'installazione degli impianti, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi della L.R. n. 24 del 2017. Inoltre, si fa salvo il caso in cui sul progetto avanzato si esprima un giudizio negativo di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale.

Il **comma 4** specifica che, nel caso in cui gli impianti a fonti rinnovabili da installare in aree idonee non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III, della parte II, del D.lgs. n. 152 del 2006 e alla L.R. 20 aprile 2018, n. 4, rimane in ogni caso ferma la necessità di accertare gli eventuali effetti negativi dei progetti sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, sulla base di quanto rappresentato in sede di istruttoria dalle amministrazioni comunali o dai soggetti competenti in relazione alle tematiche tutelate. L'individuazione di tali impatti, sia nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale sia nei casi non sottoposti alla stessa, consente all'amministrazione procedente di subordinare l'installazione dell'impianto alla contemporanea realizzazione delle misure di

compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale previste dall'articolo 6 nel rispetto della normativa vigente.

L'**articolo 4** individua le aree non idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili e stabilisce il regime amministrativo delle stesse. Al **comma 1** si specifica che nelle aree non idonee sono presenti esigenze di tutela tali da renderle non adatte alla localizzazione di impianti a fonti rinnovabili. La disposizione presenta quindi la seguente elencazione tassativa delle aree non idonee: a) le zone di particolare tutela paesaggistica, costituite dalle zone di tutela naturalistica (articolo 25 PTPR), il sistema forestale e boschivo (articolo 10 del PTPR) e le superfici interessate da bosco così come definito dalla legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 6, la zona di tutela della costa e dell'arenile (articolo 15 del PTPR), le fasce di tutela fluviale (articolo 17 del PTPR), fermo restando quanto previsto dall'art. 15 per gli impianti idroelettrici e l'ammissibilità degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse e nelle aree produttive nei limiti stabiliti dalla presente legge, gli invasi e gli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR), fatto salvo quanto previsto agli articoli 12 e 15; i crinali individuati dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP) come oggetto di particolare tutela (articolo 20, commi 1, lettera a, del PTPR), i calanchi (articolo 20, comma 3, del PTPR); i complessi archeologici e le aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (articolo 21, comma 2, lettere a. e b.1., del PTPR); 9) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), nonché le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dagli immobili e dalle aree di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 136 (c.d. beni individuati e ville e giardini) se collocati nel territorio rurale; b) i beni culturali immobili (art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) con una fascia perimetrale di tutela di 500 metri se collocati nel territorio rurale, nonché le eventuali aree soggette al "vincolo indiretto" di cui all'articolo 45 del medesimo decreto; c) le zone A, B e C e le aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali; d) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché dalla L.R. n. 6/2005; e) le aree boscate, comprese le aree assimilate a bosco, così come definite dall'art. 4 del d.lgs. n. 34/2018, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale); f) le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con la deliberazione di Giunta regionale n. 1277/24; g) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti habitat di interesse comunitario; h) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; i) le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni; l) le aree ad altezza superiore ai 1200 metri, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2, lett. c), e all'art. 14, comma 4, lett. a); m) le aree di cava recuperate con destinazione finale ambientale che sono collocate all'interno del territorio urbanizzato, presentano i requisiti di bosco o che hanno finalità di rinaturalizzazione e di recupero degli habitat originariamente presenti o specifiche finalità turistico ricreative; n) le frane attive come individuate dalle cartografie dei piani vigenti o adottati o censite e cartografate a seguito di fenomeni calamitosi; o) gli ambiti nei quali la pianificazione di bacino prevede la realizzazione di interventi o opere strutturali finalizzati alla

riduzione del rischio idraulico; p) i corridoi e le zone di fattibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le aree sulle quali è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Secondo quanto disposto dal **comma 2**, nelle aree non idonee è comunque ammessa la realizzazione di opere di connessione degli impianti a fonti rinnovabili alle reti energetiche, fatta eccezione per taluni casi in cui è preclusa la localizzazione anche di tali opere connesse; per altre tipologie di aree non idonee si consente l'attraversamento della parte delle opere di connessione ma solo interrato è a condizione che non vi siano ragionevoli alternative e purché le stesse siano eseguite in modo da non alterare permanentemente lo stato dei luoghi e gli equilibri naturali tra le componenti del suolo, delle acque, della flora e della fauna.

Infine, il **comma 3** chiarisce che quanto previsto al comma 1 non trova applicazione per gli impianti geotermici che dunque risultano potenzialmente ammissibili in tutti gli ambiti del territorio comunale.

L'**articolo 5** specifica che le aree ordinarie, intendendosi per tali l'ulteriore tipologia di aree nelle quali è ammessa l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, sono individuate per ciascuna tipologia di impianto negli articoli di cui al Titolo II della presente legge. Pertanto, salvo diversa specificazione, ogni tipologia di impianto è installabile indistintamente in tutte le aree idonee; ciascuna tipologia di impianto è, inoltre, installabile nelle aree ordinarie individuate per la stessa dagli articoli da 10 a 16 e nell'osservanza dei requisiti e condizioni ivi specificati.

Il **comma 2** chiarisce che nel caso di progetti relativi agli impianti collocati nelle superfici e aree ordinarie non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (c.d. impianti sotto soglia) nell'ambito del procedimento abilitativo si tiene in ogni caso conto dell'esigenza di tutelare il paesaggio, il patrimonio culturale, il settore agricolo, con particolare riferimento alle coltivazioni di pregio e alle tradizioni agroalimentari locali da valorizzare, nonché di assicurare il razionale assetto del territorio e la realizzazione di opere o interventi pubblici o di interesse pubblico sulla base di quanto rappresentato in sede di istruttoria dalle amministrazioni comunali o dai soggetti competenti in relazione alle tematiche tutelate. Nel caso di impianti soggetti a valutazioni ambientali tali effetti sono valutati nell'ambito di tali procedimenti.

A differenza di quanto stabilito per le aree idonee, il **comma 3** specifica che l'amministrazione procedente può anche esprimere, con motivazione puntuale e circostanziata, un giudizio di incompatibilità dell'impianto, in ipotesi in cui lo stesso comporti effetti negativi significativi sul paesaggio, sul patrimonio culturale o sul settore agricolo, ovvero risulti impeditivo della realizzazione di previsioni pianificatorie di interesse generale secondo la normativa vigente.

Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale che possono essere stabilite con il provvedimento che abilita la realizzazione dell'impianto, in coerenza con gli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione ambientale ove previsto dalla legge, sono regolati dall'**articolo 6**, il quale precisa, al **comma 1**, che le stesse devono avere carattere non meramente patrimoniale ed essere dirette al miglioramento ambientale, paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 7, comma 3, della presente

legge. Nella definizione delle misure di compensazione trovano comunque applicazione i limiti circa l'onerosità delle misure di compensazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre, qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito conterminale allo stesso, l'amministrazione procedente può subordinare l'installazione dell'impianto anche alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 24 del 2017 (**comma 2**).

Il **comma 3** specifica che tra le forme di compensazione ammissibili può essere stabilita, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure che comunque perseguano la diffusione di impianti a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).

Le misure di compensazione di cui al comma 1 sono definite in sede di conferenza di servizi per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ovvero in sede di valutazione di compatibilità dei progetti per gli impianti soggetti a PAS (**comma 4**). Si specifica, inoltre, che i titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prevedendo, qualora le misure consistano nella realizzazione di opere o dotazioni territoriali, il loro completamento comunque entro l'entrata in esercizio dell'impianto.

Il **comma 5** richiama la possibilità per la Giunta regionale di definire, con propria deliberazione, apposite Linee Guida per le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali (attualmente stabilite nelle linee guida del 2010).

L'**articolo 7** regola il principio del cumulo degli impianti sotto tre differenti profili. Il **comma 1** dà soluzione al frazionamento artificioso degli impianti stabilendo che nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree contigue collocate anche in comuni contermini, le istanze vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, e si applica il regime previsto per il valore cumulato.

Il **comma 2** si occupa dell'individuazione del regime amministrativo, di cui al d.lgs. n. 190/2024, che deve trovare applicazione, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende localizzare l'impianto siano già collocati altri impianti della stessa tipologia. Si precisa infatti che in tali ipotesi trova applicazione, per gli interventi assoggettati ad attività libera, il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nel caso di interventi assoggettati a PAS, il regime dell'Autorizzazione unica.

Il **comma 3** sottolinea che, qualora le ipotesi di cumulo degli impianti regolate dai commi 1 e 2 determinino il superamento delle soglie previste dal Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, si applica il regime delle valutazioni ambientali ivi previsto e dovrà essere presentata un'unica istanza complessiva. Il medesimo comma specifica che l'autorità competente, in sede di istruttoria delle istanze relative ai progetti soggetti a procedure di valutazione ambientale, tiene conto della concentrazione, nel territorio interessato, di impianti esistenti della medesima tipologia nonché di altre attività impattanti sulle medesime matrici ambientali, cumulando gli effetti aggiuntivi che derivano dal progetto agli impatti

significativi degli insediamenti già presenti. Anche per quanto riguarda l'effetto cumulo la Giunta regionale è abilitata a stabilire, con apposita delibera, indirizzi uniformi in merito alla sua applicazione. In ultimo, il **comma 4** specifica che l'effetto cumulo non opera ai fini di cui ai commi 2 e 3, per gli impianti installati su edifici e parcheggi nonché per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.

L'**articolo 8** disciplina il monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili prevedendo che la Giunta regionale provvede, in accordo con le autonomie locali, a tale monitoraggio al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale.

Il **comma 2** specifica che il monitoraggio deve avere a riguardo la potenza da fonti rinnovabili autorizzata o assentita, installata ed entrata in esercizio, riferita a ciascuna tipologia di fonte, nonché deve riguardare anche la localizzazione dei singoli impianti, comprese le misure di mitigazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritte. Tale attività di monitoraggio deve perseguire anche lo scopo di fornire alle amministrazioni procedenti elementi conoscitivi ed elaborazioni utili per la valutazione dell'effetto cumulo e degli impatti che i medesimi impianti possono comportare.

Al **comma 3** si evidenzia che, in ogni caso, l'installazione di impianti a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore all'1% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale e che al raggiungimento di tale incidenza massima la Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

In coordinamento al precedente comma, il **comma 4** prescrive che, in ciascun Comune della regione, gli impianti a fonti rinnovabili non possono interessare più del 2% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU); tuttavia, si prevede anche che, con apposita delibera, i Comuni possano derogare in aumento tale limite massimo. Lo stesso comma 4 stabilisce altresì che, nei Comuni nei quali sia accertato, avvalendosi dell'Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili di cui al comma 6, il raggiungimento di questa soglia, considerando gli impianti già autorizzati e quelli in corso di autorizzazione come definiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo periodo, le nuove istanze saranno rigettate, ferma restando la conclusione dei procedimenti in corso. Si precisa, inoltre, che ai soli fini del calcolo della percentuale di SAU comunale occupata dagli impianti non si computano gli impianti fotovoltaici a terra realizzati secondo le disposizioni degli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3. In ultimo, si prevede che nelle more della predisposizione della suddetta Anagrafe regionale, ai fini della conoscibilità dell'avvenuto raggiungimento della percentuale di SAU comunale occupata dagli impianti, l'Amministrazione procedente acquisisca un'apposita certificazione predisposta dal Comune territorialmente competente.

Il **comma 5** stabilisce che la direzione generale in cui è incardinata la struttura regionale competente in materia di energia provveda, tramite una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili", nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, in cui vengono inseriti gli impianti con potenza superiore a 200 kW ad eccezione degli impianti sugli edifici e sui parcheggi, a fornire alle amministrazioni procedenti elementi conoscitivi ed elaborazioni utili per la valutazione dell'effetto cumulo che gli impianti possono comportare; tale piattaforma si avvale del supporto della Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 199/2021, della produzione statistica in materia di energia

rinnovabile del Sistema statistico nazionale curato dal GSE e dei sistemi territoriali regionali e degli enti locali.

Il **comma 6** è diretto a garantire funzioni di interoperabilità tra l'Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e l'Anagrafe regionale delle Aziende agricole, la quale provvede alla quantificazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di tali impianti, con la finalità di rispettare le percentuali massime di utilizzo della SAU definite dai commi precedenti, nonché di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, anche allo scopo di salvaguardare le colture certificate individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera n), e di individuare le aree agricole asservite agli impianti autorizzati nelle particolari ipotesi in cui la presente legge stabilisce una quantità massima di porzione di suolo occupabile dagli impianti.

Infine, il **comma 7** prevede che i Comuni riportino, in un'apposita sezione della Tavola dei vincoli di cui all'articolo 37 della L.R. n. 24 del 2017, gli ambiti del territorio comunale aventi i caratteri delle aree idonee, non idonee e ordinarie individuate dalla presente legge. Per espletare tale attività i Comuni si avvalgono dei dati conoscitivi raccolti dalle piattaforme digitali descritte ai precedenti commi e in ultimo si specifica che l'aggiornamento della medesima sezione della Tavola dei vincoli è rimessa al responsabile dell'Ufficio di piano con una determinazione meramente ricognitiva.

L'**Articolo 9** attribuisce all'Amministrazione procedente l'esercizio dei compiti di vigilanza sugli impianti a fonti rinnovabili di propria competenza, al fine di assicurare che l'installazione e l'esercizio degli stessi risultino conformi alle norme di legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.

Il **comma 2** impone la decadenza dei titoli abilitativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la realizzazione senza titolo nelle ipotesi in cui si consegua il titolo abilitativo sulla base di false dichiarazioni o si realizzi il frazionamento fraudolento delle aree e degli impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile localizzati in aree contigue collocate anche in territori comunali contermini facenti capo ad un unico soggetto o a soggetti fra loro collegati determina.

Nell'esercizio di tali funzioni, il **comma 3** prevede che l'amministrazione procedente irroga le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 190 del 2024.

L'**articolo 10** regola la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e al **comma 1** prevede che tali impianti possono essere installati, nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, nelle aree idonee per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, purché si tenga fermo il divieto disposto al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 20, d.lgs. n. 199/2021.

Il **comma 2** estende l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, anche in specifiche aree ordinarie e specificatamente: a) nelle aree di pertinenza degli impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti; b) nelle aree ove vengono installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti

attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n. 101.

Il **comma 3** estende, ulteriormente, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti inclusi gli allevamenti sottoposti alla normativa per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) qualora gli impianti siano finalizzati all'autoconsumo. Tali installazioni, tuttavia, sono ammissibili nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, se realizzati, anche in forma associata, per le seguenti specifiche finalità: a) l'autoproduzione dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 500 metri di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera o); b) l'autoproduzione di una delle imprese industriali e degli stabilimenti, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva; c) l'autoconsumo diffuso di imprese industriali e stabilimenti insediati nel territorio regionale.

Il **comma 4** impone che nelle aree agricole interessate da colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. n), possano essere installati esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 11. In ragione di tale preclusione, il **comma 5** prevede che il proponente allegghi all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici non avanzati un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate e un'attestazione rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole, in merito alla segnalazione delle eventuali aree agricole asservite alla realizzazione dell'impianto.

Si specifica al **comma 6** che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree nelle aree di pertinenza degli impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti, non deve pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si deve, inoltre, assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente e nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno. Si specifica, in via ulteriore, che qualora i medesimi insediamenti, collocati all'interno del territorio urbanizzato, siano dismessi da almeno tre anni, è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici a terra sull'intera superficie dell'insediamento, previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati laddove previsti. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle predette aree di pertinenza, inoltre, è ammessa anche nel caso in cui le stesse ricadano nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, ad esclusione dei casi in cui i piani urbanistici o la pianificazione territoriale, generale o settoriale, prevedano nelle medesime aree interventi di riuso e di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. n. 24 del 2017 ovvero interventi di recupero paesaggistico o ambientale, lavori di sistemazione idraulica o opere volte ad eliminare o attenuare le cause di rischio naturale.

In via eccezionale, il **comma 7** prevede che, fuori dalle ipotesi di aree non idonee di cui all'articolo 4 e dalle aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo, fino a una potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW.

Il **comma 8** prescrive che l'installazione di tali impianti in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola dei luoghi. In ragione di tale prescrizione è imposto al proponente, in fase di autorizzazione dell'impianto, l'assunzione di un'adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei costi di ripristino da attivarsi in caso di dismissione dell'impianto.

Il **comma 9** estende la disciplina dettata per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra anche agli impianti agrivoltaici non avanzati.

L'articolo 11 disciplina l'installazione degli impianti agrivoltaici avanzati, la cui realizzazione è prevista nella misura massima del 100% nelle aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici rientranti nel novero delle aree idonee di cui all'articolo 3.

Il **comma 2** estende l'installazione di impianti agrivoltaici avanzati nella misura massima del 100% delle aree disponibilità del richiedente anche: a) nelle aree agricole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b); b) nelle aree di pertinenza degli impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti, qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'attività, previa desigillazione dell'intero insediamento e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati laddove previsti.

Il **comma 3** precisa, altresì, che nelle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, possono essere installati impianti agrivoltaici avanzati, nel 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, per l'autoproduzione dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del medesimo articolo 10, in Associazione Temporanea di imprese (ATI) con una o più imprese agricole che assicurino la prosecuzione dell'attività agricola e pastorale. Diversamente, il successivo **comma 4** stabilisce che nelle restanti aree agricole l'installazione di impianti agrivoltaici avanzati è possibile occupando la percentuale massima del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. E a tal proposito si specifica che non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari, mentre nei Comuni montani, l'impianto non può superare la percentuale massima del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente.

Il **comma 5** prevede che l'imprenditore agricolo professionale (IAP) o il coltivatore diretto, in possesso di tale qualifica da almeno 5 anni, può installare nel 100% delle aree agricole di cui abbia la titolarità un impianto agrivoltaico avanzato. In più, specifica il successivo **comma 6** che nelle aree agricole interessate da colture certificate è possibile installare solo impianti agrivoltaici avanzati.

Il **comma 7** disciplina la procedura di installazione di impianti agrivoltaici avanzati, prevedendo la necessaria e preventiva presentazione di una relazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali. Tale relazione definisce il piano colturale previsionale che si intende adottare per un periodo pari alla durata

di vita dell'impianto o almeno ai primi 20 anni di esercizio dello stesso, lo stesso deve contemplare colture adatte all'ombreggiamento, coerenti con gli ordinamenti produttivi diffusi nell'area e suscettibili di essere sostituite da colture agronomicamente equivalenti, in funzione della discrezionalità delle scelte imprenditoriali e deve essere corredata da evidenze scientifiche reperibili nella letteratura referenziata di settore e nello specifico riconducibili alle colture previste. La progettazione dell'impianto deve, inoltre, risultare aderente e compatibile, per l'intera durata di vita dello stesso, alla pianificazione agronomica e alle esigenze delle colture previste. La medesima relazione tiene altresì conto della dimensione e delle caratteristiche aziendali e attesta la continuità dell'attività agricola e il mantenimento della produttività agricola, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l), in termini quantitativi e qualitativi per le diverse tipologie di colture previste. La norma precisa anche che la Giunta regionale con proprio atto specifica i contenuti della relazione agronomica prima descritta e che nelle more dell'approvazione di tale deliberazione l'istanza è accompagnata da una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i soli contenuti agronomici del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) in conformità alla disciplina regionale vigente.

Il successivo **comma 8** dispone che la sinergia tra l'attività di produzione di energia elettrica e quella agricola deve essere dimostrata nell'intero arco di vita dell'impianto, unitamente al mantenimento della produzione agricola e degli aspetti qualitativi sostanziali e peculiari che la connotano. A tal fine, è necessaria la redazione di una relazione agronomica di monitoraggio da parte di un tecnico abilitato che presenti i requisiti specificati al comma 7. Il mantenimento della produttività agricola viene valutato mediante un confronto tra le colture presenti nel sistema agrivoltaico avanzato e le medesime colture condotte in assenza di impianti fotovoltaici; tale relazione considera ed evidenzia tutti i fattori estranei alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico che possono incidere su quanto sopra indicato e sulla registrazione dei relativi dati di monitoraggio. Tra i suddetti fattori sono incluse eventuali fluttuazioni dei parametri monitorati occorse durante il triennio di riferimento, correlabili a variabili meteo climatiche e ambientali. Infine, la relazione agronomica di monitoraggio deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale secondo le modalità definite dalla Giunta con il provvedimento previsto dal successivo comma 10, ultimo periodo.

Il **comma 9** prevede che la verifica della continuità dell'attività agricola e pastorale del mantenimento della produttività agricola deve essere effettuata tramite confronto tra i dati statistici riferibili alle produzioni in essere ovvero i dati rilevati in apposita area di controllo permanente eventualmente presente nel sistema agrivoltaico e i dati presenti nel fascicolo aziendale del soggetto agricolo conducente i terreni.

Con cadenza triennale, dispone il **comma 10**, la struttura regionale competente effettua un controllo a campione della documentazione trasmessa per gli impianti agrivoltaici avanzati in esercizio. Qualora si registrino variazioni negative superiori al 10% rispetto alla produttività media, calcolata su base triennale per ciascuna delle colture presenti, si procede all'avvio di un procedimento di controllo, nell'ambito del quale viene richiesta una relazione agronomica integrativa, atta a fornire le motivazioni circa il calo della produttività registrato, nonché la predisposizione di un piano triennale di rientro e può essere programmato un sopralluogo presso il sistema agrivoltaico. Qualora all'atto della successiva verifica triennale la produttività agricola risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti di continuità dell'attività agricola e di mantenimento della produttività agricola sono considerati non rispettati, il titolo abilitativo dell'impianto agrivoltaico cessa di avere efficacia e

l'impianto deve essere rimosso. Tale causa di decadenza del titolo abilitativo dell'impianto viene comunicata dalla struttura regionale competente all'Amministrazione che ha rilasciato il titolo per gli adempimenti di competenza. La Giunta regionale con proprio atto specifica i contenuti della relazione agronomica di monitoraggio di cui al comma 8, definendo le modalità di nomina delle commissioni tecniche di valutazione, e individua la struttura regionale competente allo svolgimento dei controlli nonché le procedure di espletamento degli stessi.

Anche per gli impianti agrivoltaici avanzati il **comma 11** prevede la sottoscrizione di una garanzia fideiussoria che viene attivata anche in caso di mancata rimozione dell'impianto a seguito della perdita dei requisiti come definita al comma 10 del presente articolo. L'escussione della garanzia fideiussoria è disposta dall'amministrazione procedente.

L'articolo 12 disciplina gli impianti flottanti, i quali possono essere installati nei bacini e invasi, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino, nella misura massima del 80% della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.

Al fine di compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, il **comma 2** richiede che la sua realizzazione sia contestuale all'ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cingesse il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. Tuttavia, si specifica che l'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri.

Come precisato al **comma 3**, gli impianti flottanti possono occupare il 100% della superficie dell'invaso dei bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo ovvero da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa, della superficie dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione. In tali ipotesi non operano i requisiti necessari previsti dal precedente comma.

L'articolo 13 regola gli impianti eolici, i quali possono essere installati, oltre che sulle superfici e aree idonee di cui all'articolo 3, anche nelle aree agricole nelle quali sia garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.

Il **comma 2** estende la realizzazione di tali impianti se corrispondenti a: a) un'unica pala per richiedente ivi insediato avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kW nelle aree agricole in cui non è garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti; b) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW per richiedente ivi insediato ed in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali; c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoconsumo; d) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica.

Il **comma 3** precisa che in tutti i casi in cui è ammessa l'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, si deve tenere conto

degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.

In aggiunta, il **comma 4** prevede che, ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici, dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. In riguardo a ciò la Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite linee guida, può prevedere le modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.-

Ferme restando le aree non idonee di cui all'articolo 4, il **comma 5** evidenzia che i crinali non individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché i dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR non presentano caratteristiche compatibili con l'installazione di impianti eolici. Inoltre, il **comma 6** preclude l'installazione di tali impianti anche in una fascia di protezione di 7 chilometri dal perimetro delle aree non idonee di cui all'articolo 4, lettera a), punti 8. e 9., e lettere b), c), d), e), f), g) e h).

L'installazione di impianti eolici non è, altresì, ammessa, secondo quanto disposto al **comma 7**, in tutte le aree ricadenti all'interno della rete Natura 2000, fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché l'installazione di impianti eolici per autoconsumo con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Per tali interventi, specifica il **comma 8**, è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza, mentre per gli impianti eolici da installare al di fuori della fascia di protezione di 7 km, stabilita dal comma 6, la valutazione di incidenza deve essere effettuata qualora siano prevedibili incidenze significative sul sito.

In ultimo, il **comma 9** aggiunge che al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal d.lgs. n. 42/2004 e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE, come recepita dal decreto direttoriale del MASE n. 16/2002.

L'articolo 14 disciplina l'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano, i quali possono essere installati dalle aziende agricole, in forma singola o associata, all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, L.R. n. 24/2017. (In tale caso gli impianti devono utilizzare almeno il 50% dei materiali prodotti nella azienda). L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali necessari per l'installazione dei predetti impianti è dimostrata attraverso la presentazione di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'azienda agricola (PRA), asseverato da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Quanto appena esposto non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano, per i quali si applica l'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.

Diversa è l'ipotesi disciplinata dal **comma 2** che riguarda gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano che possono essere installati nelle aree classificate dal piano

urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate o poli funzionali con destinazione produttiva, esistenti o in corso di realizzazione, o in aree extraurbane adiacenti ai medesimi insediamenti, allo scopo di contenere il consumo di suolo e la dispersione insediativa.

Il **comma 3** estende agli impianti disciplinati dai commi precedenti l'applicazione del regime accelerato e agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e in particolare dall'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021.

Il **comma 4** ammette l'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 anche: a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo; b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, fatti salvi i siti inclusi tra le aree non idonee di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoproduzione.

Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, il **comma 5** prescrive che gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati nelle aree descritte ai commi 1, 2 e 4 solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.

Il **comma 6** specifica che nel sistema forestale e boschivo è ammessa l'installazione di tali impianti se realizzate a servizio di attività ivi insediate, in regime di autoproduzione e di attività libera.

Per l'installazione degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, il **comma 7** prescrive l'osservazione delle seguenti condizioni: a) nelle aree di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, di cui all'articolo 25 del PTPR, gli impianti possono essere installati solo da aziende agricole zootecniche ivi insediate per il trattamento di materiali di propria produzione; b) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore; c) per la localizzazione degli impianti deve essere comunque garantita una distanza minima dagli ambiti urbani residenziali e nei centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri. e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali scuole, strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, centri di aggregazione, ecc.

In aggiunta, si specifica al **comma 8** che gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali, ad esclusione di quelli realizzati in regime di autoproduzione, devono essere collocati in un sito raggiungibile dal sistema della viabilità primaria e senza attraversamento del territorio urbanizzato come definito dall'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017. I medesimi impianti devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi al coperto riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.

Infine, il **comma 9** prevede che gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione sono ammessi nell'osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.

L'articolo 15 regola l'installazione degli impianti idroelettrici, i quali, fermo restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, possono essere installati alle condizioni prescritte all'interno della norma. Precisamente: a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico; b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative; c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni: 1. qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso; 2. qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito; 3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

L'articolo 16 disciplina gli impianti di accumulo elettrochimico, gli elettrolizzatori, nonché gli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, possono essere installati nelle medesime aree e alle medesime condizioni previste per gli impianti fotovoltaici a terra, secondo quanto disposto dall'articolo 10.

L'articolo 17 disciplina gli impianti geotermici, compresi quelli domestici, disponendo che possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 3, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

L'articolo 18 dà avvio alle disposizioni finali e transitorie e, in particolare, introduce una clausola valutativa. Nel dettaglio, si prevede che l'Assemblea legislativa debba esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge e ne debba valutare i risultati ottenuti. Per espletare tale attività, la Giunta regionale con cadenza annuale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni: a) numero delle istanze autorizzative presentate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; c) numero delle autorizzazioni rilasciate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; d) numero di PAS pubblicate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile; e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio; f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata

dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili; g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Il **comma 2** specifica che, qualora la Giunta regionale ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati alla Regione (*Burden Sharing*), di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024, e nel caso in cui rilevi che il raggiungimento dell'incidenza della SAU interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili è superiore all'1%, propone all'Assemblea legislativa misure adeguate della legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili. A tal proposito, il **comma 3** prevede che la Regione possa promuovere forme di valutazione partecipata, anche con il coinvolgimento dei portatori di interesse.

L'**articolo 19** stabilisce che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Di conseguenza, il comma 2 sottolinea che agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

L'**articolo 20** disciplina le abrogazioni e le disposizioni transitorie. Nel dettaglio, è disposto che alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare: a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*); b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*); c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (*Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*).

Il **comma 2** specifica, inoltre, che dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione altresì le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con le previsioni della presente legge; pertanto, a decorrere dalla medesima data, ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alla presente legge.

In ultimo il **comma 3** prevede che a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni delle deliberazioni dell'Assemblea legislativa citate al comma 1 continuano ad applicarsi alle procedure in corso purché non risultino in contrasto con le prescrizioni sulle aree non idonee stabilite dalle medesime. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, si

specifica che è fatta salva la facoltà del soggetto richiedente di optare per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 21 prescrive che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE -2

ARTICOLATO

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE.

Indice:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e obiettivi
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Superfici e aree idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- Art. 4 - Aree non idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- Art. 5 - Superfici e aree ordinarie per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- Art. 6 - Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
- Art. 7 - Cumulo di impianti
- Art. 8 - Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
- Art. 9 - Compiti di vigilanza

TITOLO II - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

CAPO I - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- Art. 10 - Impianti fotovoltaici a terra
- Art. 11 - Impianti agrivoltaici avanzati
- Art. 12 - Impianti flottanti

CAPO II - ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

- Art. 13 - Impianti eolici
- Art. 14 - Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali
- Art. 15 - Impianti idroelettrici
- Art. 16 - Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori
- Art. 17 - Impianti geotermici

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 18 - Clausola valutativa
- Art. 19 - Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 20 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
- Art. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118*), con la presente legge individua e disciplina:

- a) le superfici e le aree idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- b) le aree non idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- c) le superfici e le aree ordinarie nelle quali è consentita la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

2. Qualora un'area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dalla presente legge, si applica la disciplina più restrittiva.

3. Ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui al precedente comma 1, la Regione, con la presente legge:

- a) garantisce la minimizzazione degli impatti sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;
- b) persegue l'esigenza di massimizzare l'individuazione delle aree nelle quali localizzare gli impianti a fonti rinnovabili per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato dalla Tabella A dell'articolo 2 del DM del 21 giugno 2024 e prevede, a tale scopo, un potenziale incremento di potenza installata al 2030 pari a complessivi 10 GW, assegnando priorità all'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l'uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica. Per la medesima finalità, la Regione ha recepito il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra stabilito dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 e tiene conto delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021;
- c) classifica le superfici e le aree idonee e ordinarie differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto.

4. Ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante degli edifici esistenti prevedono l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali, nell'osservanza di quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 3. Ferma restando l'osservanza della disciplina comunitaria e statale di settore, la Giunta regionale, in tutti i

casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati nel primo periodo.

5. Per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili a terra nel territorio extraurbano è richiesta la corresponsione di garanzie bancarie o assicurative per l'adempimento degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 11.

6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione quanto previsto dal decreto 21 giugno 2024.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

- a) amministrazione procedente: l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica o alla verifica di ammissibilità degli impianti a fonti rinnovabili soggetti ai regimi amministrativi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 190 del 2024;
- b) impianto fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in corrente alternata o in corrente continua e/o di immetterla nella rete di distribuzione o di trasmissione;
- c) sistema agrivoltaico: sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole e pastorali in una data area e da un impianto agrivoltaico, avanzato o meno, installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e pastorale e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole e pastorali proprie dell'area, svolte da un'impresa agricola anche in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con un'impresa energetica;
- d) superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv): somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice). Tale superficie è calcolata come proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno degli stessi, se esterne ai pannelli stessi, nella loro maggiore estensione;
- e) superficie di un sistema agrivoltaico (Stot): superficie territoriale complessiva che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico;
- f) LAOR (Land Area Occupation Ratio): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv), e la superficie del sistema agrivoltaico (S tot);
- g) impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che:

1. adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
 2. prevede che almeno il 70% della superficie del sistema agrivoltaico sia destinato all'attività agricola o di zootecnia;
 3. prevede che il LAOR non sia superiore al 40% della superficie del sistema agrivoltaico.
- h) impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater* e 1-*quinqües*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:
1. prevede che almeno il 70% della superficie del sistema agrivoltaico sia destinato all'attività agricola o di zootecnia;
 2. prevede che il LAOR non sia superiore al 30% della superficie del sistema agrivoltaico;
 3. adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
 4. prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
- i) produttività agricola: resa unitaria delle diverse tipologie di colture (ton /ha) e relative caratteristiche qualitative mercantili ovvero la resa della produzione media annua relativa alle attività zootecniche presenti;
- l) mantenimento della produttività agricola: confronto tra il valore misurato della produttività agricola delle diverse colture coesistenti con il sistema agrivoltaico e il valore medio della resa calcolato per la medesima zona e per le medesime colture in assenza del sistema agrivoltaico. Per le attività zootecniche, il valore di riferimento è relativo al carico animale medio unitario e il mantenimento della produttività è garantito da un valore di tale parametro non inferiore a 2 UBA/ha, così come previsto dalla normativa di riferimento dello sviluppo rurale;
- m) altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico, ovvero della struttura di sostegno collocata al di sotto dello stesso; in caso di moduli installati su strutture a inseguimento l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile. Nel caso in cui i moduli abbiano altezza da terra variabile si considera la media delle altezze;
- n) colture certificate:
1. le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018
 2. le produzioni registrate presso il sistema di qualità nazionale produzione integrata (articolo 2 della Legge n. 4 del 2011);
 3. le produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013, ottenute da produzioni vegetali realizzate nel territorio regionale e sottoposte al rispetto dei relativi disciplinari di produzione;

4. i foraggi prodotti nella zona d'origine del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano, individuati nel Disciplinare di produzione approvato con Regolamento (UE) n. 794/2011 e successive modifiche.

Le colture certificate sono individuate con apposita delibera della Giunta regionale;

- o) ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi: aree nelle quali la relativa attività sia cessata almeno 3 anni prima della presentazione dell'istanza per l'installazione dell'impianto;
- p) cave dismesse: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni, nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui all'articolo 6, comma 5, lett. c), e all'articolo 7, comma 2, lett. d), della medesima L.R. n. 17/1991;
- q) misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale: misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale e alla mitigazione degli effetti negativi riconducibili ai nuovi impianti a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, dimensioni e impatto territoriale e ambientale degli stessi, anche in ragione della concentrazione di attività impattanti;
- r) aree nella disponibilità del richiedente: le aree per le quali il richiedente possa dimostrare, al momento dell'efficacia del titolo abilitativo, di essere proprietario ovvero titolare di altro diritto reale o di un contratto di locazione o di altro contratto che gli attribuisca la disponibilità dell'area per tutta la vita utile dell'intervento.
- s) soggetto collegato: persone fisiche o persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario;
- t) impianti industriali: gli impianti industriali e artigianali già insediati nel territorio regionale in conformità alla pianificazione territoriale e urbanistica. Ai fini della presente legge, gli impianti a fonti rinnovabili non sono considerati impianti industriali;
- u) stabilimenti: gli impianti e i complessi produttivi, come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del medesimo decreto n. 152/2006. Ai fini della presente legge, gli impianti a fonti rinnovabili non sono considerati stabilimenti;
- v) aree di pertinenza: porzione di suolo posta a servizio di un immobile principale, nella quale sono collocati elementi di arredo, strutture all'aperto, impianti, servizi, parcheggi e altre pertinenze o manufatti accessori dell'immobile principale o che è destinata ad area libera o a verde privato. Essa è costituita dalla superficie territoriale richiesta dalla disciplina urbanistica per l'edificazione dello stesso, e per questo ad esso asservita, nonché da eventuali ulteriori aree nella disponibilità del titolare del medesimo immobile principale;
- z) superficie agricola utilizzata (SAU): parte del territorio rurale perimetrato dagli strumenti urbanistici vigenti (anche detto "territorio extraurbano" o "territorio agricolo") costituita dall'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto, come risultanti dall'ultimo Censimento generale dell'agricoltura.

Art. 3

Superfici e aree idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Si considerano idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:

- a) le superfici degli edifici esistenti e di nuova costruzione, nell'osservanza della disciplina di tutela nonché della normativa di settore e in particolare di quella antisismica, anche se ubicati nelle aree non idonee di cui al successivo articolo 4;
- b) i parcheggi pubblici e privati esistenti e di nuova costruzione, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno per l'installazione di un impianto fotovoltaico sopraelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini, anche se ubicati nelle aree non idonee di cui al successivo articolo 4;
- c) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo. E' consentito l'incremento dell'area interessata dall'impianto nelle aree contermini che siano classificate idonee ai sensi del presente articolo. E' consentito altresì l'incremento *una tantum* dell'area interessata dall'impianto nelle aree contermini che siano classificate ordinarie ai sensi dell'articolo 5, sino a un massimo del 20% delle aree nella disponibilità del richiedente, ad eccezione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola per i quali gli interventi non devono incrementare l'area occupata;
- d) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi compresi i siti di interesse nazionale. È consentito l'incremento dell'area interessata dall'impianto nelle aree contermini che siano classificate idonee ai sensi del presente articolo. E' consentito altresì l'incremento dell'area interessata dall'impianto nelle aree contermini classificate ordinarie sino ad un massimo del 20% delle aree nella disponibilità del richiedente laddove lo stesso non sia responsabile dell'inquinamento. Resta fermo il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 199/2021.
- e) le cave dismesse, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p);
- f) le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- g) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, nonché le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza delle discariche per la realizzazione, da parte del gestore delle discariche, di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici avanzati;
- h) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, fermo restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- l) le aree di pertinenza di porti e interporti;

- m) le aree del territorio urbanizzato classificate come ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate nonché i poli funzionali aventi destinazioni produttive;
- n) le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Per le aree che ricadano sia nell'ambito di cui alla presente lettera sia nella fascia di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti, trova applicazione la disciplina delle aree idonee di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
- o) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 10, comma 3, e 11, comma 3.

2. Nelle aree idonee di cui al comma 1 trova applicazione il regime accelerato e agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e in particolare dall'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021.

3. Fatto salvo il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso nell'ambito del procedimento di VIA, statale o regionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle superfici e aree idonee di cui al comma 1 è sempre ammessa ad esclusione dei casi in cui i piani urbanistici o la pianificazione territoriale, generale o settoriale, prevedano nelle medesime aree la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di recupero paesaggistico o ambientale, lavori di sistemazione idraulico ovvero opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, che risultino incompatibili con l'installazione degli impianti, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi della L.R. n. 24 del 2017.

4. Nelle aree idonee di cui al comma 1, nel caso di non sottoposizione alle valutazioni ambientali di cui al titolo III, della parte II, del D.lgs. n. 152 del 2006 e alla L.R. n. 4 del 2018, n. 4, rimane in ogni caso ferma la necessità di accertare gli eventuali effetti negativi dei progetti sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo sulla base di quanto rappresentato in sede di istruttoria dalle amministrazioni comunali o dai soggetti competenti in relazione alle tematiche tutelate. Ove si accertino tali impatti, l'amministrazione procedente subordina l'installazione dell'impianto alla contemporanea realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale previste dall'articolo 6 nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Aree non idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Si considerano non idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:

- a) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

- 1. le zone di tutela naturalistica (articolo 25 PTPR);

2. il sistema forestale e boschivo (articolo 10 del PTPR) e le superfici interessate da bosco così come definito dall'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 34/2018 e dalla L.R. n. 30/1981, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 6;
 3. la zona di tutela della costa e dell'arenile (articolo 15 del PTPR);
 4. le fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del PTPR, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 per gli impianti idroelettrici e l'ammissibilità degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse e nelle aree produttive nei limiti stabiliti dalla presente legge;
 5. gli invasi e gli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR), fatto salvo quanto previsto agli articoli 12 e 15;
 6. i crinali individuati dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP) come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, lettera a, del PTPR;
 7. i calanchi (articolo 20, comma 3, del PTPR);
 8. i complessi archeologici e le aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (articolo 21, comma 2, lettere a. e b.1., del PTPR);
 9. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dagli immobili e dalle aree di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 136 collocati nel territorio rurale;
- b) i beni culturali immobili sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le fasce perimetrali che distino non più di 500 metri dai beni culturali collocati nel territorio rurale, nonché le eventuali aree di vincolo indiretto di cui all'articolo 45 del medesimo decreto;
 - c) le zone A, B e C e le aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della legge n. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
 - d) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;
 - e) le aree boscate, comprese le aree assimilate a bosco, così come definite dall'articolo 4 del d.lgs. n. 34/2018, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
 - f) le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) e alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1227/24;
 - g) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) e alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti habitat di interesse comunitario;
 - h) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
 - i) le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

- l) le aree ad altezza superiore ai 1200 metri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lett. c), e all'articolo 14, comma 4, lettera a);
- m) le aree di cava recuperate con destinazione finale ambientale che:
1. sono collocate all'interno del territorio urbanizzato definito in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 32, della L.R. n. 24 del 2017;
 2. presentano i requisiti di bosco secondo la normativa vigente (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34);
 3. hanno finalità di rinaturalizzazione e di recupero degli habitat originariamente presenti o specifiche finalità turistico ricreative;
- n) le frane attive come individuate dalle cartografie dei piani vigenti o adottati o censite e cartografate a seguito di fenomeni calamitosi;
- o) gli ambiti nei quali la pianificazione di bacino prevede la realizzazione di interventi o opere strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;
- p) gli ambiti individuati dalla pianificazione territoriale o urbanistica, vigente o adottata, quali ambiti destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche o di interesse pubblico e le aree sulle quali è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Nelle aree non idonee è comunque ammessa la realizzazione di opere di connessione degli impianti a fonti rinnovabili alle reti energetiche, ad esclusione delle aree di cui al comma 1, lettera a), punti 8 e 9 e lettera b) ed e). Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), punti 1 e 7, la realizzazione delle opere di connessione interrato è ammessa qualora non vi siano ragionevoli alternative e purché le stesse siano eseguite in modo da non alterare permanentemente lo stato dei luoghi e gli equilibri naturali tra le componenti del suolo, delle acque, della flora e della fauna.
3. Quanto previsto al comma 1 non trova applicazione in caso di realizzazione di impianti geotermici.

Art. 5

Superfici e aree ordinarie per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Fuori dalle aree non idonee di cui all'articolo 4, gli impianti a fonti rinnovabili sono installabili, oltre che nelle superfici e aree idonee di cui all'articolo 3, nelle superfici e aree in cui è consentita la localizzazione di ciascuna tipologia di impianto ai sensi del Titolo II della presente legge.
2. Nel caso di progetti relativi agli impianti collocati nelle superfici e aree ordinarie non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 si tiene in ogni caso conto dell'esigenza di tutelare il paesaggio, il patrimonio culturale, il settore agricolo, con particolare riferimento alle coltivazioni di pregio e alle tradizioni agroalimentari locali da valorizzare nonché di assicurare il razionale assetto del territorio e la realizzazione di opere o interventi pubblici o di interesse pubblico, sulla base di quanto rappresentato in sede di istruttoria dalle amministrazioni comunali o dai soggetti competenti in relazione alle tematiche tutelate.
3. L'amministrazione procedente esprime, con motivazione puntuale e circostanziata, un giudizio di incompatibilità dell'impianto, ove lo stesso comporti effetti negativi significativi sul paesaggio, sul

patrimonio culturale o sul settore agricolo, ovvero risulti impeditivo della realizzazione di previsioni pianificatorie di interesse generale secondo la normativa vigente.

Art. 6

Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

1. L'amministrazione procedente può stabilire, in coerenza con gli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione ambientale ove previsto dalla legge, misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento ambientale, paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti degli stessi, anche in ragione del cumulo di impianti di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge. Trovano comunque applicazione i limiti circa l'onerosità delle misure di compensazione previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora il progetto preveda l'installazione di un impianto a fonti rinnovabili nel territorio urbanizzato o in ambito contermini allo stesso, l'amministrazione procedente può subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 24 del 2017.
3. Le misure di compensazione di cui al comma 1 possono altresì prevedere, a favore del Comune territorialmente interessato, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e misure che comunque perseguano la diffusione di impianti a fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER).
4. Le misure di compensazione di cui al comma 1 sono definite in sede di conferenza di servizi per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ovvero di istruttoria dei progetti per gli impianti soggetti a PAS. I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prevedendo, qualora le misure consistano nella realizzazione di opere o dotazioni territoriali, il loro completamento comunque entro l'entrata in esercizio dell'impianto.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, ivi compresa l'esatta determinazione dell'ammontare massimo dell'onerosità delle stesse, in coerenza con le indicazioni statali.

Art. 7

Cumulo di impianti

1. Nel caso di due o più istanze presentate da uno stesso soggetto o da soggetto ad esso collegato relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzate in aree contigue collocate anche in comuni contermini, le istanze vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, e si applica il regime previsto per il valore cumulato.

2. Ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi ai sensi del d.lgs. n. 190/2024, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende localizzare l'impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri:

a) per gli interventi assoggettati ad attività libera, si applica il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);

b) nel caso di interventi assoggettati a PAS, si applica il regime dell'Autorizzazione unica.

3. Nei casi di cumulo di cui ai commi 1 e 2, qualora si determini il superamento delle soglie previste dal Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 si applica il regime delle valutazioni ambientali ivi previsto. In sede di istruttoria delle istanze relative ai progetti soggetti a procedure di valutazione ambientale, l'autorità competente tiene conto della concentrazione, nel territorio interessato, di impianti esistenti della medesima tipologia nonché di altre attività impattanti sulle medesime matrici ambientali, cumulando gli effetti aggiuntivi che derivano dal progetto agli impatti significativi degli insediamenti già presenti. La Giunta regionale, con apposita delibera, stabilisce indirizzi uniformi in merito all'applicazione dell'effetto cumulo derivante dall'installazione di più impianti nel medesimo contesto territoriale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'effetto cumulo non opera ai fini di cui ai commi 2 e 3, per gli impianti installati su edifici e parcheggi nonché per gli impianti installati in regime di attività libera aventi potenza nominale inferiore ai 200 kW.

Art. 8

Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. La Giunta regionale provvede, in accordo con le autonomie locali, al monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine della verifica del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle fonti rinnovabili e del rilevamento della loro diffusione nel territorio regionale.

2. Il monitoraggio ha riguardo alla potenza da fonti rinnovabili autorizzata o assentita, installata ed entrata in esercizio, con riferimento a ciascuna tipologia di fonte, nonché alla localizzazione dei singoli impianti, ivi comprese le misure di mitigazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritte, anche allo scopo di fornire alle amministrazioni procedenti elementi conoscitivi ed elaborazioni utili per la valutazione dell'effetto cumulo e degli impatti che i medesimi impianti possono comportare.

3. In ogni caso, l'installazione di impianti a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore all'1% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale. Al raggiungimento di tale incidenza massima la Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in ciascun Comune della regione gli impianti a fonti rinnovabili non possono interessare più del 2% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Con apposita delibera i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti a fonti rinnovabili. Nei Comuni nei quali sia accertato, avvalendosi dell'Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili di cui al comma 6, il raggiungimento di questa soglia, considerando gli impianti già autorizzati, le nuove istanze vanno rigettate, ferma restando la conclusione dei procedimenti in corso. Ai soli fini del calcolo della percentuale di SAU comunale

occupata dagli impianti ai sensi del presente comma non si computano gli impianti fotovoltaici a terra realizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 3 e 11, comma 3. Nelle more della predisposizione della suddetta Anagrafe regionale, ai fini della conoscibilità dell'avvenuto raggiungimento della percentuale di SAU comunale occupata dagli impianti, l'Amministrazione procedente acquisisce un'apposita certificazione predisposta dal Comune territorialmente competente.

5. La direzione generale in cui è incardinata la struttura regionale competente in materia di energia provvede, tramite una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili", informata ai principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, in cui vengono inseriti gli impianti con potenza superiore a 200 kW ad eccezione degli impianti sugli edifici e sui parcheggi, a fornire alle amministrazioni procedenti elementi conoscitivi ed elaborazioni utili per la valutazione dell'effetto cumulo che gli impianti possono comportare. La piattaforma si avvale del supporto della Piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 199/2021, della produzione statistica in materia di energia rinnovabile del Sistema statistico nazionale curato dal GSE e dei sistemi territoriali regionali e degli enti locali. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono determinati i contenuti e le modalità di funzionamento e di gestione della Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

6. L'Anagrafe regionale degli impianti alimentati a fonti rinnovabili deve garantire funzioni di interoperabilità con l'Anagrafe regionale delle Aziende agricole, la quale provvede alla quantificazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di tali impianti, ai fini del rispetto delle percentuali massime di utilizzo della SAU definite dai commi 3 e 4 del presente articolo e dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, anche allo scopo di salvaguardare le colture certificate individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera n), e di individuare le aree agricole asservite agli impianti autorizzati, con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali la presente legge stabilisce la misura massima della porzione di suolo nella disponibilità del richiedente occupabile dagli impianti. Tutti gli impianti a fonti rinnovabili realizzati in aree agricole sono tenuti, prima dell'inizio lavori, alla registrazione all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole, per consentire l'immediato aggiornamento della stessa, con le modalità che saranno specificate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, ultimo periodo.

7. Per fornire agli operatori uno strumento conoscitivo che semplifichi e acceleri la presentazione delle istanze, i Comuni rappresentano, in un'apposita sezione della Tavola dei vincoli di cui all'articolo 37 della L.R. n. 24 del 2017, gli ambiti del territorio comunale che presentano i caratteri delle aree idonee, non idonee e ordinarie individuate dalla presente legge. Per la predisposizione e l'aggiornamento della sezione della Tavola dei vincoli prevista dal primo periodo i Comuni si avvalgono dei dati conoscitivi raccolti dalle piattaforme digitali di cui al presente articolo. All'aggiornamento della medesima sezione della Tavola dei vincoli provvede, con determinazione meramente ricognitiva, il responsabile dell'Ufficio di piano.

Art. 9

Compiti di vigilanza, decadenza e sanzioni

1. L'amministrazione procedente esercita la vigilanza sugli impianti a fonti rinnovabili di propria competenza, per assicurare che l'installazione e l'esercizio degli stessi siano conformi alle norme di

legge nonché alle prescrizioni ai requisiti e alle condizioni fissate dai titoli abilitativi e dai procedimenti che ne hanno consentito la realizzazione.

2. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, il conseguimento del titolo abilitativo sulla base di false dichiarazioni nonché il frazionamento fraudolento delle aree e degli impianti relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile localizzati in aree contigue collocate anche in territori comunali contermini facenti capo ad un unico soggetto o a soggetti fra loro collegati determina la decadenza dei titoli abilitativi relativi a tali impianti e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la realizzazione senza titolo.

3. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 1 l'amministrazione procedente irroga le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 190 del 2024.

TITOLO II

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

CAPO I

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 10

Impianti fotovoltaici a terra

1. Fatto salvo quanto disposto al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 20, d.lgs. n. 199/2021, gli impianti fotovoltaici a terra possono essere installati, nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, nelle aree idonee per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 3.

2. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 5, nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, nelle seguenti aree ordinarie:

- a) nelle aree di pertinenza degli impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti;
- b) nelle aree ove vengono installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n. 101.

3. Nelle aree agricole idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal confine delle aree di pertinenza degli impianti industriali e degli stabilimenti, inclusi gli allevamenti sottoposti alla normativa per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) qualora gli impianti siano finalizzati all'autoconsumo, gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi, nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, se realizzati, anche in forma associata:

- a) per l'autoproduzione dell'impresa dal cui perimetro dell'area di pertinenza è calcolata la fascia di 500 metri di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera o);
- b) per l'autoproduzione di una delle imprese industriali e degli stabilimenti, che siano insediati nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva;
- c) per l'autoconsumo diffuso di imprese industriali e stabilimenti insediati nel territorio regionale.

4. Nelle aree agricole interessate da colture certificate, come definite all'articolo 2, comma 1, lett. n), sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 11.

5. Il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici non avanzati un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate e un'attestazione rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole, in merito alla segnalazione delle eventuali aree agricole asservite alla realizzazione dell'impianto.

6 L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree di cui alla lettera a) del comma 2, non deve comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente. Nel caso di nuovi insediamenti i parcheggi pertinenziali e pubblici prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici su strutture di sostegno. Qualora i medesimi insediamenti, collocati all'interno del territorio urbanizzato, siano dismessi da almeno tre anni, è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici a terra sull'intera superficie dell'insediamento, previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati laddove previsti. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra è ammessa anche nel caso in cui le aree di cui alla lettera a) del comma 2 ricadono nelle aree non idonee di cui all'articolo 4, ad esclusione dei casi in cui i piani urbanistici o la pianificazione territoriale, generale o settoriale, prevedano nelle medesime aree interventi di riuso e di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. n. 24 del 2017 ovvero interventi di recupero paesaggistico o ambientale, lavori di sistemazione idraulica o opere volte ad eliminare o attenuare le cause di rischio naturale.

7. Fuori dalle aree non idonee di cui all'articolo 4 e dalle aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra destinati all'autoconsumo, fino a una potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW.

8. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino della produttività agricola

dei luoghi. A tal fine, nella fase di autorizzazione dell'impianto, il proponente provvede a fornire adeguata garanzia fideiussoria a copertura dei costi di ripristino da attivarsi in caso di dismissione dell'impianto.

9. Quanto previsto nel presente articolo per gli impianti fotovoltaici a terra trova applicazione anche in caso di installazione di impianti agrivoltaici non avanzati.

Art. 11

Impianti agrivoltaici avanzati

1. Gli impianti agrivoltaici avanzati possono essere installati nella misura massima del 100% nelle aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che rientrano fra le aree idonee di cui all'articolo 3.

2. L'installazione di impianti agrivoltaici avanzati è altresì ammessa, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 5, nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente:

- a) nelle aree agricole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
- b) nelle aree di pertinenza degli impianti industriali e artigianali, degli insediamenti commerciali e degli stabilimenti, qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'attività, previa desigillazione dell'intero insediamento e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati laddove previsti.

3. Nelle aree agricole idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), possono essere installati impianti agrivoltaici avanzati, nella misura massima del 100% delle aree nella disponibilità del richiedente, per l'autoproduzione dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del medesimo articolo 10, in Associazione Temporanea di imprese (ATI) con una o più imprese agricole che assicurino la prosecuzione dell'attività agricola e pastorale.

4. Nelle restanti aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici l'installazione di impianti agrivoltaici avanzati è possibile occupando la percentuale massima del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Nei Comuni montani, l'impianto non può superare la percentuale massima del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente.

5. L'imprenditore agricolo professionale (IAP) o il coltivatore diretto, che sia in possesso di tale qualifica da almeno 5 anni, può installare nel 100% delle aree agricole di cui abbia la titolarità un impianto agrivoltaico avanzato.

6. Nelle aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici interessate da colture certificate, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera n), è possibile installare esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale.

7. Ai fini dell'installazione degli impianti agrivoltaici avanzati, è necessaria la presentazione di una relazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o

avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali. Tale relazione definisce il piano colturale previsionale che si intende adottare per un periodo pari alla durata di vita dell'impianto o almeno ai primi 20 anni di esercizio dello stesso. Il piano previsionale deve contemplare colture adatte all'ombreggiamento, coerenti con gli ordinamenti produttivi diffusi nell'area e suscettibili di essere sostituite da colture agronomicamente equivalenti, in funzione della discrezionalità delle scelte imprenditoriali. L'individuazione del piano colturale deve essere corredata da evidenze scientifiche reperibili nella letteratura referenziata di settore e nello specifico riconducibili alle colture previste. La progettazione dell'impianto deve risultare aderente e compatibile, per l'intera durata di vita dello stesso, alla pianificazione agronomica e alle esigenze delle colture previste. La medesima relazione tiene altresì conto della dimensione e delle caratteristiche aziendali e attesta la continuità dell'attività agricola e il mantenimento della produttività agricola, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l), in termini quantitativi e qualitativi per le diverse tipologie di colture previste. La Giunta regionale con proprio atto specifica i contenuti della relazione agronomica prevista dal presente comma. Nelle more dell'approvazione di tale deliberazione l'istanza è accompagnata da una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i soli contenuti agronomici del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) in conformità alla disciplina regionale vigente.

8. Nell'ambito dei sistemi agrivoltaici avanzati, la sinergia tra l'attività di produzione di energia elettrica e quella agricola deve essere dimostrata nell'intero arco di vita dell'impianto, unitamente al mantenimento della produzione agricola e degli aspetti qualitativi sostanziali e peculiari che la connotano. A tal fine, è necessaria la redazione di una relazione agronomica di monitoraggio da parte di un tecnico abilitato che presenti i requisiti specificati al comma 7. Il mantenimento della produttività agricola, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l), viene valutato mediante un confronto tra le colture presenti nel sistema agrivoltaico avanzato e le medesime colture condotte in assenza di impianti fotovoltaici. La relazione di monitoraggio considera ed evidenzia tutti i fattori estranei alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico che possono incidere su quanto sopra indicato e sulla registrazione dei relativi dati di monitoraggio. Tra i suddetti fattori sono incluse eventuali fluttuazioni dei parametri monitorati occorse durante il triennio di riferimento, correlabili a variabili meteo climatiche e ambientali. La relazione agronomica di monitoraggio deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale secondo le modalità definite dalla Giunta con il provvedimento previsto dal successivo comma 10, ultimo periodo.

9. La verifica della continuità dell'attività agricola e pastorale del mantenimento della produttività agricola sarà effettuata tramite confronto tra:

- a) i dati statistici riferibili alle produzioni in essere ovvero i dati rilevati in apposita area di controllo permanente eventualmente presente nel sistema agrivoltaico;
- b) i dati presenti nel fascicolo aziendale del soggetto agricolo conducente i terreni.

10. Con cadenza triennale, l'amministrazione regionale competente effettua un controllo a campione della documentazione trasmessa per gli impianti agrivoltaici avanzati in esercizio. Qualora si registrino variazioni negative superiori al 10% rispetto alla produttività media, calcolata su base triennale per ciascuna delle colture presenti, si procede all'avvio di un procedimento di controllo, nell'ambito del quale viene richiesta una relazione agronomica integrativa, atta a fornire le motivazioni circa il calo della produttività registrato, nonché la predisposizione di un piano triennale di rientro e può essere programmato un sopralluogo presso il sistema agrivoltaico.

Qualora all'atto della successiva verifica triennale la produttività agricola risulti nuovamente inferiore ai valori attesi, i requisiti di continuità dell'attività agricola e di mantenimento della produttività agricola sono considerati non rispettati, il titolo abilitativo dell'impianto agrivoltaico cessa di avere efficacia e l'impianto deve essere rimosso. Tale causa di decadenza del titolo abilitativo dell'impianto viene comunicata dalla struttura regionale competente all'Amministrazione che ha rilasciato il titolo per gli adempimenti di competenza. La Giunta regionale con proprio atto specifica i contenuti della relazione agronomica di monitoraggio di cui al comma 8, definendo le modalità di nomina delle commissioni tecniche di valutazione, e individua la struttura regionale competente allo svolgimento dei controlli nonché le procedure di espletamento degli stessi.

11. Nel caso di impianti agrivoltaici avanzati, la garanzia fideiussoria prevista al comma 5 dell'articolo 1 viene attivata anche in caso di mancata rimozione dell'impianto a seguito della perdita dei requisiti come definita al comma 10 del presente articolo. L'escussione della garanzia fideiussoria è disposta dall'amministrazione procedente.

Art. 12

Impianti flottanti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a vaso o bacino, nella misura massima del 80% della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.

2. Al fine di compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito, mediante la realizzazione di siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri.

3. Gli impianti flottanti possono occupare il 100% della superficie dell'invaso dei bacini artificiali realizzati da imprese agricole ad uso irriguo ovvero da imprese che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa, della superficie dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione. Nei casi disciplinati dal presente comma non operano i requisiti stabiliti al comma 2.

CAPO II

ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Articolo 13

Impianti eolici

1. Gli impianti eolici, oltre che nelle superfici e aree idonee di cui all'articolo 3, possono essere installati, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 5, nelle aree agricole nelle quali sia garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti.

2. E' altresì ammissibile, ai sensi dell'articolo 5, l'installazione di:

- a) un'unica pala per richiedente ivi insediato avente potenza nominale complessiva non superiore a 60 kW nelle aree agricole in cui non è garantita una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti;
- b) impianti eolici con potenza nominale complessiva non superiore a 20 kW per richiedente ivi insediato ed in regime di autoproduzione nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali;
- c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoconsumo;
- d) impianti microeolici sugli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e delle norme di sicurezza antisismica;

3. In tutti i casi in cui è ammessa l'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, si deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno. La Giunta regionale, attraverso l'approvazione di apposite linee guida, può prevedere modalità di calcolo della producibilità degli impianti attraverso l'analisi di dati satellitari.-

5. Ferme restando le aree non idonee di cui all'articolo 4, non presentano caratteristiche compatibili con l'installazione di impianti eolici i crinali non individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché i dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'installazione di impianti eolici non è ammessa altresì in una fascia di protezione di 7 chilometri dal perimetro delle aree non idonee di cui all'articolo 4, lettera a), punti 8. e 9., e lettere b), c), d), e), f), g) e h).

7. L'installazione di impianti eolici non è ammessa in tutte le aree ricadenti all'interno della rete Natura 2000, fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché l'installazione di impianti eolici per autoconsumo con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente.

8. Per gli impianti eolici di cui è ammessa la realizzazione ai sensi del comma 7 è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza. Per gli impianti eolici da installare al di fuori della fascia di protezione di 7 km, stabilita dal comma 6, la valutazione di incidenza deve essere effettuata qualora siano prevedibili incidenze significative sul sito.

9. Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal d.lgs. n. 42/2004 e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta

campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE, come recepita dal decreto direttoriale del MASE n. 16/2002.

Art. 14

Impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali

1. Nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 5, gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano possono essere installati dalle imprese agricole, in forma singola o associata, all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, L.R. n. 24/2017. In tale caso gli impianti devono utilizzare almeno il 50% dei materiali prodotti nella azienda. L'esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali necessari per l'installazione dei predetti impianti è dimostrata attraverso la presentazione di un Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'azienda agricola (PRA), asseverato da un tecnico abilitato in conformità alla normativa di settore. Quanto previsto dal primo e dal secondo periodo non trova applicazione in caso di conversione di impianti a biogas già autorizzati nel territorio rurale in impianti di produzione di biometano, per i quali si applica l'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano sono installati nelle aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate o poli funzionali con destinazione produttiva, esistenti o in corso di realizzazione, o in aree extraurbane adiacenti ai medesimi insediamenti, allo scopo di contenere il consumo di suolo e la dispersione insediativa.
3. Per gli impianti disciplinati dai commi 1 e 2 del presente articolo trova applicazione il regime accelerato e agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e in particolare dall'articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021.
4. E' altresì ammessa l'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2:
 - a) nelle aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (articolo 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto sia installato dal richiedente ivi insediato in regime di autoconsumo;
 - b) nelle zone D dei Parchi nazionali, interregionali e regionali nonché nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, fatti salvi i siti inclusi tra le aree non idonee di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), a condizione che gli impianti siano installati dal richiedente ivi insediato alla data di entrata in vigore della presente legge in regime di autoproduzione.
5. Al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali possono essere realizzati nelle aree di cui ai commi 1, 2 e 4 solo se conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell'aria.
6. Nel sistema forestale e boschivo è ammessa l'installazione di impianti per produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali se realizzate a servizio di attività ivi insediate, in regime di autoproduzione e di attività libera.

7. Gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, devono osservare le seguenti condizioni:

- a) nelle aree di coltivazione dei prati stabili, ricadenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, di cui all'articolo 25 del PTPR, gli impianti possono essere installati solo da imprese agricole zootecniche ivi insediate per il trattamento di materiali di propria produzione;
- b) l'autorizzazione all'installazione dell'impianto deve definire un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene redatto in base alla vigente disciplina regionale di settore;
- c) per la localizzazione degli impianti deve essere comunque garantita una distanza minima dagli ambiti urbani residenziali e nei centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali scuole, strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, centri di aggregazione, ecc.

8. Ad esclusione degli impianti realizzati in regime di autoproduzione, gli impianti di produzione di energia da biogas, di produzione di biometano e di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali devono essere collocati in un sito raggiungibile dal sistema della viabilità primaria e senza attraversamento del territorio urbanizzato come definito dall'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017. I medesimi impianti devono prevedere la realizzazione di costruzioni o aree adibite al parcheggio di veicoli al servizio esclusivo dell'impianto stesso, nonché spazi al coperto riservati alle operazioni di carico e scarico dei materiali allo scopo di prevenire le emissioni odorigene.

9. Gli impianti di produzione da gas di discarica e da gas residuati da processi di depurazione sono ammessi nell'osservanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo esclusivamente nell'ambito delle aree di pertinenza degli impianti delle discariche e dei depuratori ove sono prodotti.

Art. 15

Impianti idroelettrici

1. Fermo restando l'osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:

- a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;
- b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR) a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;
- c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse, possono essere localizzati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni:
 - 1. qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso;
 - 2. qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito;

3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.

Art. 16

Impianti di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori

1. Gli impianti di accumulo elettrochimico, gli elettrolizzatori, nonché gli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, possono essere installati nelle medesime aree e alle medesime condizioni previste per gli impianti fotovoltaici a terra, secondo quanto disposto dall'articolo 10.

Art. 17

Impianti geotermici

1. Gli impianti geotermici, compresi quelli domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 3, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza annuale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni:

- a) numero delle istanze autorizzative presentate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
- b) numero delle istanze relative a procedure di valutazione ambientale con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
- c) numero delle autorizzazioni rilasciate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
- d) numero di PAS pubblicate con indicazione della potenza e della tipologia di fonte rinnovabile;
- e) potenza aggiuntiva entrata in esercizio;
- f) percentuale di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, qualora ravvisi che i contenuti della presente legge non siano congruenti con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili assegnati alla Regione (*Burden Sharing*), di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 giugno 2024, e nel caso in cui rilevi il raggiungimento dell'incidenza della SAU interessata dall'installazione di impianti a fonti rinnovabili superiore allo 1%, propone all'Assemblea legislativa misure adeguate della presente legge, coniugando comunque la tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale e del settore agricolo con l'esigenza di promuovere l'incremento e la valorizzazione delle energie rinnovabili.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata, anche con il coinvolgimento dei portatori di interesse.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 20

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutti gli atti e le previsioni regionali che dettano criteri e condizioni localizzative in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e, in particolare:

- a) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010 (*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*);
- b) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 (*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*);
- c) la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 (*Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione altresì le previsioni dei provvedimenti regionali attuativi delle deliberazioni di cui al comma 1 che risultino incompatibili con le previsioni della presente legge. A decorrere dalla medesima data, ogni rinvio alle disposizioni dei provvedimenti indicati al comma 1 si intende riferito alla presente legge.

3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Assemblea legislativa di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle procedure in corso che

non risultino in contrasto con le prescrizioni circa le aree non idonee stabilite dalle medesime deliberazioni. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge. E' fatta salva la facoltà del soggetto richiedente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE - 3

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE

Il progetto di legge comprende 21 articoli ed è strutturato in tre Titoli:

- il Titolo I (DISPOSIZIONI GENERALI) contempla 9 articoli che classificano le aree del territorio regionale come idonee, non idonee e ordinarie, disciplinano le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, regolano l'effetto cumulo e introducono il monitoraggio degli impianti e i compiti di vigilanza;
- il Titolo II (REQUISITI E CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI) contempla 8 articoli che regolamentano l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici avanzati e non avanzati, flottanti, eolici, di produzione di energia da biogas, biometano e da combustione diretta di biomasse vegetali, idroelettrici, di accumulo elettrochimico ed elettrolizzatori e geotermici;
- il Titolo III (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE) contempla 4 articoli con i quali si dispone in merito alla clausola valutativa, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge a carico del bilancio regionale, alle abrogazioni, disciplina transitoria ed entrata in vigore.

Pertanto, trattandosi di un provvedimento volto a stabilire la disciplina generale circa i criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il presente progetto di legge non comporta effetti sul bilancio regionale. Agli adempimenti disposti dalla legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giovanni Pietro Santangelo, Responsabile di SETTORE GOVERNO E QUALITÀ DEL TERRITORIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/721

IN FEDE

Giovanni Pietro Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/721

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/721

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Palazzi, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/721

IN FEDE

Francesca Palazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 717 del 12/05/2025

Seduta Num. 22

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi